



I.I.S. STATALE “F. BALSANO”

Liceo Scientifico-I.T.E.T/Roggiano G. – ITMM/Fagnano C.– IPSIA/S. Agata d’Esaro

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)

Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A

e-mail: csis02700a@istruzione.it pec: csis02700a@pec.istruzione.it

Roggiano Gravina, 18/09/2025

Al personale Docente a tempo determinato

E p.c.

Alla DSGA

Agli Ass. Amministrativi – Uff. Personale

Albo online

OGGETTO: fruizione ferie personale docente a tempo determinato – a.s. 2025/26

Si comunica al personale docente con contratto a tempo determinato (al 30/06/2025 o supplenza breve) che i periodi utili per la fruizione delle ferie sono i seguenti:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni¹;
- durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in occasione delle vacanze natalizie e pasquali²;
- durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per seggi elettorali e concorsi;
- dal giorno successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, alle prove scritte degli Esami di Stato e agli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività di questo Istituto

Pertanto, si invita il personale interessato presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, **almeno 7 giorni prima** dell’inizio del periodo di interesse presso l’Ufficio Personale della segreteria scolastica, utilizzando la modulistica a disposizione o trasmessa a mezzo mail all’indirizzo PEO o PEC della scuola.

Precisazioni

Si premette che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e, in quanto tali, sono irrinunciabili e non monetizzabili. Si richiama, infatti, l’**art. 5, comma 8, del D.L. 6/7/2012 n. 95**, convertito in **legge 7/8/2012 n. 135**, che ha abolito il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute per tutti i pubblici dipendenti, compreso il personale della scuola docenti e ATA di ruolo o supplenti (per questi ultimi le indicazioni sono fornite nella Nota MEF 4/9/2013 prot. n. 72696), salvo i limitati casi in cui questa possa ritenersi ancora possibile sulla base delle citate previsioni legislative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012, ossia quando l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente, come ha precisato anche l’ARAN.

Al riguardo, il **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21, all’art. 38** sancisce che: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”; e nella successiva DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 prevede che le ferie non fruite siano monetizzabili al ricorrere delle seguenti condizioni:

“1) **cessazione del servizio**;

2) nei casi - tassativamente previsti - in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di **decesso, malattia e infortunio**, risoluzione del

¹ V. DGPER n. 36 del 05/05/2025

² V. O.M. 105 del 28/05/2025



I.I.S. STATALE “F. BALSANO”

Liceo Scientifico-I.T.E.T/Roggiano G. – ITMM/Fagnano C.– IPSIA/S. Agata d’Esaro

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)

Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A

e-mail: csis02700a@istruzione.it pec: csis02700a@pec.istruzione.it

rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.”

I giorni di ferie, altresì, non possono essere assegnati d’ufficio, ma su istanza del dipendente (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012). Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni, i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, che non abbiano prodotto formale richiesta di fruizione ferie, rimangono a disposizione della scuola.

Si fa presente, d’altra parte, che, in base alla recente ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione, **in assenza di domanda volontaria, il docente interessato – se è stato invitato dal datore di lavoro a fruire delle ferie maturate con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva – perde il diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva eventualmente dovuta oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile** (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).

Pertanto, qualora i docenti interessati non producano domanda volontaria di fruizione delle ferie spettanti, perderanno il diritto all’indennità sostitutiva oltre l’eventuale misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile.

Tali condizioni non riguardano il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate; per detto personale si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie solo nei casi eccezionali previsti dalla norma, come sopra richiamati.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Alessandra Morimanno

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*